Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 104

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 13 aprile 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Umbria

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1979, n. 120.

Autorizzazione al Fondo di assistenza per i finanzieri, alla Cassa ufficiali ed al Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della guardia di finanza ad avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e la difesa in giudizio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, e successive modificazioni, che agli articoli 23 e 33 ha istituito, rispettivamente, il Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri e la Cassa ufficiali della guardia di finanza;

Vista la legge 20 ottobre 1960, n. 1265, e successive modificazioni, che ha istituito il Fondo di assistenza per i finanzieri;

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento della Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889;

Considerata la opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio del Fondo di assistenza per i finanzieri, della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della guardia di finanza;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, di grazia e giustizia e del tesoro;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, del Fondo di assistenza per i finanzieri, della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della guardia di finanza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — MALFATTI — BONIFACIO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1979
Atti di Governo, registro n. 21, foglio n. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1979, n. 121.

Misure giornaliere del premio per l'incremento del rendimento industriale, di cui alla legge 3 luglio 1970, n. 483, dovute al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dal 1° luglio 1978.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto l'art. 15 della legge 8 agosto 1977, n. 556;

Visti gli articoli 6 e 7 della legge 14 dicembre 1978, n. 798;

Visto l'accordo preliminare intervenuto il 28 giugno 1977, confermato il 28 ottobre 1977, fra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. Monopoli di Stato e dell'Associazione nazionale funzionari direttivi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 3 luglio 1970, n. 483;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1977, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1977, n. 1271;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le normali misure giornaliere del premio per l'incremento del rendimento industriale, di cui all'art. 2 della legge 3 luglio 1970, n. 483, da corrispondere, a decorrere dal 1° luglio 1978, al personale non dirigente che presta effettivo servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono indicate, per ciascuna qualifica, nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Alla copertura della maggiore spesa derivante dalla applicazione del presente decreto si provvede per lo anno 1978 ai sensi dell'art. 7 della legge 14 dicembre 1978, n. 798 e per l'anno 1979 con gli appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI — MALFATTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1979
Atti di Governo, registro n. 21, foglio n. 7

TABELLA

QUALIFICA	1ª misura	2ª misura	3ª misura
Ispettore generale ruolo ad esaurimento	4.427	4.771	5.117
Direttore superiore di stabilimento ruolo ad esaurimento			
Ispettore capo ruolo ad esaurimento	3.517	3.852	4.187
Direttore di stabilimento ruolo ad esaurimento			
Ispettore capo aggiunto	3.517	3.852	4.187
Direttore di stabilimento aggiunto			
Dirigente amministrativo . .			
Ispettore capo servizi di gestione			
Dirigente lavorazioni			
Dirigente manutenzione e impianti			
Ispettore superiore			
Vice direttore di stabilimento .			
Ispettore	3.006	3.292	3.578
Capo revisore			
Capo reparto lavorazioni . . .			
Capo officina			
Primo ispettore servizi di gestione			
Interprete traduttore principale			
Capo tecnico superiore con 2ª classe di stipendio			
Revisore	2.558	2.801	3.045
Capo laboratorio			
Vice capo officina			
Interprete traduttore			
Personale R.S.E. di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, di ex coeff. 325			
Capo tecnico superiore con 1ª classe di stipendio			
Computista superiore			
Coadiutore superiore			
Capo tecnico principale			
Computista principale			
Coadiutore principale			
Dattilografo operatore elettrocontabile			
Capo operaio			
Capo tecnico	2.190	2.398	2.607
Computista			
Dattilografo			
Agente di custodia			
Operaio specializzato			
Avventizio 3ª categoria			
Agente di controllo	1.871	2.049	2.227
Commesso capo			
Agente tecnico capo			
Operaio qualificato (1)			
Commesso	1.599	1.751	1.903
Operaio comune (2)			

(1) Agli operai qualificati dei mestieri: aggiustatore meccanico; aggiustatore meccanico oppure elettromeccanico per la conduzione (con incarico delle piccole riparazioni) di macchine per la confezione, impacchettamento, la cellofanatura o di gruppi per l'impacco e l'imballaggio di generi di monopolio; armatore di miniera; elettromeccanico; fabbro fucinatore o forgiatore, idraulico tubista; lattoniere e stagnino; preparatore nei laboratori chimici o di controllo qualità; saldatore elettrico ed autogenista; tecnologo per la classifica, cura, fermentazione e conservazione dei tabacchi greggi; conduttore di macchine da stampa o da riproduzione con l'incarico della manutenzione e piccole riparazioni, competono le misure del premio previste per gli operai specializzati.

(2) Agli operai comuni non addetti ad attività manuali semplici ed ai servizi generali negli opifici, stabilimenti ed uffici competono le misure del premio previste per gli operai qualificati.

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Biorvit B12 » iniettabile da mcg 10.000, nella confezione da 1 flacone × 10 cc, della relativa serie da mcg 5000, nella confezione 1 flacone × 10 cc e della relativa serie da mcg 1000, nella confezione da 3 fiale × 3 cc, della ditta Albanese-Labaz, in Milano. (Decreto di revoca n. 5425/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 13 novembre 1961, con i quali vennero registrate ai numeri 17621, 17621/1 e 17621/2 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Biorvit B12 » iniettabile da mcg 10.000, nella confezione da 1 flacone × 10 cc, la relativa serie da mcg 5000, nella confezione da 1 flacone × 10 cc e la relativa serie da mcg 1000, nella confezione da 3 fiale × 3 cc, a nome della ditta Albanese-Labaz, con sede in Milano, via Viotti, 9, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa, sita in Codogno (Milano);

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Biorvit B12 » iniettabile da mcg 10.000, nella confezione da 1 flacone × 10 cc, della relativa serie da mcg 5000, nella confezione da 1 flaco-

ne × 10 cc e della relativa serie da mcg 1000, nella confezione da 3 fiale × 3 cc, registrate rispettivamente ai numeri 17621, 17621/1 e 17621/2 in data 13 novembre 1961, a nome della ditta Albanese-Labaz, con sede in Milano, via Viotti, 9.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(3245)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sedogastrolo » polvere, nelle confezioni da g 90 e da g 150, nonché della relativa categoria compresse, nella confezione 50 compresse, della ditta L'Euterapica S.p.a., in Torino, acquistata successivamente dalla ditta Mitim farmaceutici, in Nichelino. (Decreto di revoca n. 5421/R):

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 20 dicembre 1949, 15 dicembre 1958 e 13 febbraio 1959, con i quali vennero registrate ai numeri 2766, 2766/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Sedogastrolo» polvere, nelle confezioni da g 90 e da g 150, e la relativa categoria compresse, nella confezione da 50 compresse, a nome della ditta L'Euterapica S.p.a., con sede in Torino, via Pastrengo, 11 (ora in via Moncalvo, 29), preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Atteso che i prodotti in questione, con atto privato registrato a Torino in data 19 aprile 1972, al n. 008122, vennero acquistati dalla ditta A.P.O., con sede in Milano, via San Gregorio, 12;

Atteso che con atto pubblico in data 30 gennaio 1974, registrato a Torino in data 4 febbraio 1974, al n. 5757, vol. 1268, venne effettuata la fusione tra le ditte Mitim farmaceutici di dott. Aurora Giangrasso & C. S.n.c. di Nichelino (Torino), via S. Martino della Battaglia, 40, A.P.O. - Antibiotic Pharm Organisation S.n.c. di Milano e Taricco S.n.c. di Milano, mediante incorporazione della seconda e della terza nella prima;

Accertato che nè la ditta A.P.O., nè la ditta Mitim farmaceutici suddette ottennero la registrazione a proprio nome dei prodotti in questione, non avendo le ditte stesse provveduto a perfezionare la documentazione di rito;

Considerato che agli atti d'ufficio non risulta che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Sedogastrolo » polvere, nelle confezioni da g 90 e da g 150, nonché della relativa categoria compresse, nella confezione da 50 compresse, registrate rispettivamente ai numeri 2766 e 2766/A in data 20 dicembre 1949, 15 dicembre 1958 e 13 febbraio 1959, a nome della ditta L'Euterapica S.p.a., con sede in Torino, via Moncalvo, 29, acquistata successivamente dalla ditta Mitim farmaceutici, con sede in Nichelino (Torino), via S. Martino della Battaglia, 40.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alle ditte interessate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(3241)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Recto-Caf » supposte adulti, nella confezione 3 supposte da g 2,5 e della relativa serie pediatrica nella confezione 4 supposte da g 1,5, della ditta Francia farmaceutici S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 5428/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 26 luglio 1966, con il quale vennero registrate ai numeri 19005 e 19005/1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Recto-Caf » supposte adulti, nella confezione 3 supposte da g 2,5 e la relativa serie pediatrica nella confezione 4 supposte da g 1,5, a nome della ditta Francia farmaceutici S.r.l., con sede in Milano, via Zama, 40/7, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che allo stato attuale delle conoscenze non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità della specialità medicinale suddetta in relazione alla sua composizione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Recto-Caf » supposte adulti, nella confezione 3 supposte da g 2,5 e della relativa serie pediatrica nella confezione 4 suposte da g 1,5, registrate rispettivamente ai numeri 19005 e 19005/1 in data 26 luglio 1966, a nome della ditta Francia farmaceutici S.r.l., con sede in Milano, via Zama, 40/7.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(3248)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1979.

Revoca, su rinuncia, della registrazione della specialità medicinale denominata « Isminasol » (liovaccino contro la pseudopeste dei polli per applicazione oculo-nasale) uso veterinario, nella confezione da 5 flaconi da 100 dosi ciascuno, della ditta Istituto sieroterapico milanese S. Belfanti, in Milano. (Decreto di revoca n. 5431/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto n. 4951/R in data 30 dicembre 1977, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 28 febbraio 1978, con il quale è stata revocata, in seguito a rinuncia, la registrazione della specialità medicinale denominata « Isminasol » (liovaccino contro la pseudopeste dei polli per applicazione oculo-nasale) uso veterinario, nella confezione 2 flaconi da 500 dosi ciascuno, registrata al n. 10726 in data 22 gennaio 1958 e 11 gennaio 1967 a nome della ditta Istituto sieroterapico milanese S. Belfanti, con sede in Milano, via Darwin, 22, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la ditta interessata ha successivamente precisato che intendeva rinunciare alla confezione da 5 flaconi da 100 dosi ciascuno e non a quella da 2 flaconi da 500 dosi ciascuno;

Ritenuto, pertanto, di modificare in tal senso il decreto di revoca succitato;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' modificato il decreto n. 4951/R in data 30 dicembre 1977, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 28 febbraio 1978, nel senso che deve intendersi revocata, in seguito a rinuncia, la registrazione della specialità medicinale denominata «Isminasol» liovaccino contro la pseudopeste dei polli per applicazione oculo-nasale) uso veterinario, nella confezione da 5 flaconi da 100 dosi ciascuno, registrata al n. 10726 in data 22 gennaio 1958, a nome della ditta Istituto sieroterapico milanese S. Belfanti, con sede in Milano, via Darwin, 22.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(3347)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1979.

Dichiarazione di urgenza ed indifferibilità delle opere inerenti la realizzazione del programma degli impianti e degli esperimenti per l'anno 1978 della società Telespazio.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modifiche;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, e successive modifiche;

Visto l'art. 231 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visti gli articoli 8 e 12 della convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società Telespazio approvata con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 1130;

Visto il parere favorevole sul programma degli impianti e degli esperimenti della società Telespazio per l'anno 1978 espresso dal consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione nella terza adunanza del 26 aprile 1978;

Visto il parere favorevole sul programma stesso espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1438 del 26 aprile 1978;

Vista la lettera DCSR/4/3/8040/38814 datata 12 dicembre 1978, con la quale il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni invitava la società Telespazio a dar corso agli adempimenti inerenti alla realizzazione del programma limitatamente ai sistemi Intelsat e a quello sperimentale Sirio;

Vista l'istanza datata 26 luglio 1978, con la quale la concessionaria Telespazio chiede che vengano dichiarate urgenti ed indifferibili le opere facenti parte del programma sopra indicato e relative al nuovo complesso antenna per effettuare i collegamenti sul terzo satellite Atlantico Major Path 2 dall'organizzazione internazionale Intelsat, e al servizio di telemetria dei satelliti Intelsat operanti sulla regione atlantica per il periodo 1980-84, da realizzare in località Fucino, comune di Ortucchio (L'Aquila);

Riconosciuto che la località prescelta è tecnicamente la più idonea;

Considerati i caratteri di pubblico interesse e di pubblica utilità, nonché l'urgenza ed indifferibilità degli impianti per l'attuazione del programma relativo ai sistemi Intelsat;

Decreta:

Art. 1.

Le opere relative alla costruzione ed al funzionamento degli impianti concernenti i collegamenti sul satellite Atlantico Major Path 2 ed il servizio di telemetria dei satelliti Intelsat operanti sulla regione atlantica per il periodo 1980-84, da realizzare in località Fucino, comune di Ortucchio (L'Aquila), sono dichiarate urgenti ed indifferibili.

Art. 2.

Per la realizzazione e l'uso degli impianti di cui al precedente articolo la società Telespazio potrà utilizzare, mediante espropriazione dei terreni necessari per l'installazione delle apparecchiature, le zone che risultano delimitate in rosso nella planimetria allegata.

Art. 3.

Le espropriazioni di cui al presente decreto, come pure le opere inerenti alla installazione degli impianti, dovranno essere iniziate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiute entro il termine di due anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1979

Il Ministro: GULLOTTI

(*Omissis*).

(3473)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silma, in Rivoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Silma di Rivoli (Torino);

Visti i decreti ministeriali 20 ottobre 1978 e 10 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 maggio 1978 all'11 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silma di Rivoli (Torino), è prolungata fino al 13 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3528)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrington Tesit, in Ceccano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Carrington Tesit di Ceccano (Frosinone);

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1978 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 settembre 1977 al 21 marzo 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrington Tesit di Ceccano (Frosinone), è prolungata fino al 18 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3525)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pafit, con sede e stabilimento in Cameri.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Pafit, con sede e stabilimento in Cameri (Novara);

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1978 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1978 al 1° gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pafit, con sede e stabilimento in Cameri (Novara), è prolungata fino al 1° aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3524)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1979.

Riconoscimento in provincia di Latina del carattere sostitutivo dell'attività industriale della S.p.a. Dorica, in Latina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la domanda della S.p.a. Dorica, con sede in Latina, per il riconoscimento del carattere sostitutivo ai fini dell'avviamento preferenziale dei lavoratori licenziati dalla società S.E.L. di Latina;

Considerato che la società predetta è stata costituita per la realizzazione di iniziative industriali intese al mantenimento dei livelli occupazionali in provincia di Latina;

Decreta:

E' riconosciuto in provincia di Latina carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. Dorica promossa dalla GEPI.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° aprile 1979 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

(3531)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.I. - Ottico meccanica italiana, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. O.M.I. - Ottico meccanica italiana, con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.I. - Ottico meccanica italiana, con sede in Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 luglio 1978 al 31 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3527)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Univer - Tecnologia prodotti in aerosol, in Qualiano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Univer - Tecnologia prodotti in aerosol di Qualiano (Napoli);

Visto il decreto ministeriale 18 agosto 1978 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 giugno 1978 al 2 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Univer - Tecnologia prodotti in aerosol di Qualiano (Napoli), è prolungata fino al 3 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3530)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1979.

Autorizzazione alla società « Fiduciaria Palatino - Soc. a r.l. », in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Fiduciaria Palatino - Soc. a r.l. », con sede in Roma, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Fiduciaria Palatino - Soc. a r.l. », con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

(3289)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle S.p.a. Alfatex, Betatex, Gammatex e Deltatex, in Bitti.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale delle S.p.a. Alfatex, Betatex, Gammatex e Deltatex di Bitti (Nuoro);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalle S.p.a. Alfatex, Betatex, Gammatex e Deltatex di Bitti (Nuoro) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1979 al 3 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3529)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1979.

Determinazione di enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista per la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *B*, lettera *B*), punto 3, annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, la quale ammette ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze, nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme di applicazione dell'agevolazione stessa;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1978, con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla medesima agevolazione;

Viste le domande con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione;

Decreta:

Articolo unico

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B*), punto 3, della tabella *B*, annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali citati nelle premesse, sono aggiunti:

429) associazione di pubblica assistenza « Croce bianca di Portovenere », con sede in Portovenere (La Spezia);

430) associazione « Croce verde nord ovest Milano », con sede in San Pietro all'Olmo, frazione di Cornaredo (Milano);

431) società « Pubblica assistenza croce verde Vernazza », con sede in Vernazza (La Spezia);

432) associazione di pubblica assistenza « Croce verde » di Porte, con sede in Porte (Torino);

433) associazione di pubblica assistenza - Centro volontari del soccorso « Croce bianca del Canavese », con sede in Cuorgnè (Torino);

434) associazione « S.O.S. Associazione volontaria di pronto soccorso e assistenza », con sede in Sesto S. Giovanni (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1979

Il Ministro: MALFATTI

(3349)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1979.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto di credito fondiario umbro marchigiano - Sezione opere pubbliche, in Ancona.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 gennaio 1976, n. 7 e, in particolare, gli articoli 1 e 24 di detto decreto;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità costituita presso l'Istituto di credito fondiario umbro marchigiano, ente morale con sede in Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1973, n. 474, e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione assunta il 14 aprile 1978 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti alla predetta sezione nonché la delibera in data 2 febbraio 1979 del presidente;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

Sono approvate le modifiche allo statuto dell'Istituto di credito fondiario umbro marchigiano - Sezione opere pubbliche, con sede in Ancona, in conformità all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1979

Il Ministro: PANDOLFI

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO UMBRO MARCHIGIANO - SEZIONE OPERE PUBBLICHE.

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPO

Art. 1. — In conformità all'autorizzazione accordata con decreto ministeriale 13 ottobre 1972, ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238, l'Istituto di credito fondiario della regione marchigiana, ora Istituto di credito fondiario umbro marchigiano, ente morale con sede in Ancona, esercente il credito fondiario ed edilizio, ha istituito una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, avente gestione, contabilità e bilancio distinti.

La sezione viene denominata « Istituto di credito fondiario umbro marchigiano - Sezione opere pubbliche » ed ha sede in Ancona presso l'Istituto.

La competenza territoriale della sezione si identifica con quella dell'Istituto.

OPERAZIONI

Art. 2. — Compito della sezione è l'erogazione di mutui a favore di enti pubblici, dei loro consorzi, delle aziende autonome e delle società dagli stessi enti pubblici costituite o nelle quali detengano la maggioranza del capitale azionario, nonchè a favore di imprese di nazionalità italiana che abbiano ottenuto dagli enti pubblici predetti concessioni relative ad opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, da realizzare nell'ambito della sfera di competenza della sezione.

Art. 3. — I mutui di cui all'articolo precedente sono effettuati dalla sezione alle condizioni, con le modalità, i limiti e le garanzie previsti dalla legge 11 marzo 1958, n. 238, e successive modifiche ed integrazioni, mercè l'impiego delle somme provenienti dal collocamento delle obbligazioni emesse ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, e dagli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7; negli stessi mutui possono pure essere impiegati i fondi patrimoniali della sezione.

L'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse dalla sezione non potrà eccedere il limite stabilito dalla legge.

Art. 7. — Per l'adempimento dei propri compiti la sezione si avvale del personale, dei servizi e delle rappresentanze dell'Istituto di credito fondiario umbro marchigiano.

La sezione rimborserà all'Istituto le spese relative al personale, nonchè le altre spese generali e di amministrazione nella misura che annualmente verrà determinata dal consiglio di amministrazione, o dal comitato esecutivo, sentito il collegio sindacale.

Art. 9. — In conformità al disposto degli articoli 16 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, almeno il dieci per cento degli utili netti annuali della gestione deve essere assegnato alla formazione od all'aumento del fondo di riserva ordinaria sino a quando il fondo stesso non abbia raggiunto la metà del fondo di dotazione.

Soddisfatto l'obbligo di cui al precedente comma potrà essere corrisposta all'Istituto di credito fondiario umbro marchigiano una remunerazione non superiore al sei per cento sul fondo di dotazione.

La parte residuale degli utili netti andrà, per una metà, in aumento del fondo di riserva ordinaria, per l'altra metà, resterà a disposizione dell'assemblea delle partecipanti dell'Istituto di credito fondiario umbro marchigiano.

Visto, *il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

(3370)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo **1979**.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Varese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Varese;

Visto il proprio decreto in data 25 febbraio 1976, con il quale il dott. Enrico Vigilante è stato nominato componente del comitato provinciale del predetto Istituto, in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici;

Viste le dimissioni del dott. Enrico Vigilante da componente del comitato predetto;

Vista la nota n. 12 del 12 gennaio 1979, con la quale l'ordine provinciale dei medici ha designato il dott. Ermanno Leoni in sostituzione del dott. Enrico Vigilante, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Ermanno Leoni è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Varese in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici ed in sostituzione del dott. Enrico Vigilante, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3297)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mario Maraldi, stabilimenti di Ancona, Ravenna e Bertinoro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Mario Maraldi, stabilimenti di Ancona, Ravenna e Bertinoro;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mario Maraldi, stabilimenti di Ancona, Ravenna e Bertinoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1979 al 1° luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1979

(3471) *Il Ministro*: SCOTTI

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta S.p.a. Cotonificio udinese, stabilimenti di Udine e Vivaro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Visto l'articolo unico della legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80;

Vista la delibera del CIPI in data 13 aprile 1978 concernente l'accertamento della sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Cotonificio udinese, stabilimenti di Udine e Vivaro (Pordenone);

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° luglio 1978;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dall'azienda predetta hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Trieste, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Cotonificio udinese, stabilimenti di Udine e Vivaro (Pordenone), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1979

(3521) *Il Ministro*: SCOTTI

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta La Vetropale, con sede e stabilimento in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta La Vetropale, con sede e stabilimento in Milano;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta La Vetropale, con sede e stabilimento in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1978 al 25 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3337)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pastificio D'Alessandro, in Mormanno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Pastificio D'Alessandro di Mormanno (Cosenza);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pastificio D'Alessandro di Mormanno (Cosenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1978 al 25 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3341)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezioni in serie operanti nel comune di Scafa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 16 novembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore confezioni in serie operanti nel comune di Scafa (Pescara) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 15 ottobre 1977;

Visti i decreti ministeriali 13 dicembre 1978 e 14 dicembre 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore confezioni in serie operanti nel comune di Scafa (Pescara);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezioni in serie operanti nel comune di Scafa (Pescara), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3519)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corderia napoletana, in Santa Anastasia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Corderia napoletana di Santa Anastasia (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 26 luglio 1978 e 12 dicembre 1978 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1978 al 31 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corderia napoletana di Santa Anastasia (Napoli), è prolungata fino al 31 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3338)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Dario Moranduzzo, in Scandicci.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Dario Moranduzzo di Scandicci (Firenze);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'uficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Dario Moranduzzo di Scandicci (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 ottobre 1978 al 22 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3516)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine meccaniche Ruggero Altavilla, in Pozzuoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Officine meccaniche Ruggero Altavilla di Pozzuoli (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1978 e 2 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 12 giugno 1978 all'11 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine meccaniche Ruggero Altavilla di Pozzuoli (Napoli), è prolungata fino al 10 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3520)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalsud, stabilimenti di Roma e Patrica.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Metalsud, stabilimenti di Roma e Patrica (Frosinone);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalsud, stabilimenti di Roma e Patrica (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 luglio 1978 al 1° gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3340)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 15 febbraio 1974, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania con effetto dal 1° gennaio 1973;

Visti i decreti ministeriali 27 giugno 1974, 9 aprile 1975, 21 novembre 1975, 30 aprile 1976, 3 maggio 1976, 23 luglio 1976, 11 settembre 1976, 11 novembre 1976, 7 gennaio 1977, 11 febbraio 1977, 9 luglio 1977, 26 ottobre 1977, 12 dicembre 1977, 11 marzo 1978, 16 giugno 1978, 9 ottobre 1978, 16 dicembre 1978, 18 dicembre 1978 e 8 gennaio 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 15 febbraio 1974 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3522)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Far - Fabbriche accumulatori riunite, con sede in Napoli e stabilimenti a Casal Nuovo di Napoli, Bari e Melzo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Far - Fabbriche accumulatori riunite, con sede in Napoli e stabilimenti a Casal Nuovo di Napoli, Bari e Melzo (Milano);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Far - Fabbriche accumulatori riunite, con sede in Napoli e stabilimenti a Casal Nuovo di Napoli, Bari e Melzo (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1978 al 25 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3333)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salpa - Società azionaria per la lavorazione dei prodotti dell'acciaio, in Cervignano del Friuli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Salpa - Società azionaria per la lavorazione dei prodotti dell'acciaio di Cervignano del Friuli (Udine);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salpa - Società azionaria per la lavorazione dei prodotti dell'acciaio di Cervignano del Friuli (Udine), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 ottobre 1978 al 15 aprile 1979;

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3518)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.E.C. - Grafica editoriale cartografica, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. G.E.C. - Grafica editoriale cartografica di Roma;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.E.C. - Grafica editoriale cartografica di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 ottobre 1978 al 22 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3517)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lagomarsino, in liquidazione, con sede e stabilimento in Milano, comprese le unità organiche della azienda esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Lagomarsino, in liquidazione, con sede e stabilimento in Milano, comprese le unità organiche dell'azienda esercente la commercializzazione del prodotto aziendale;

Visti i decreti ministeriali 27 aprile 1978, 28 aprile 1978, 10 agosto 1978, 5 settembre 1978, 20 ottobre 1978 e 29 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1977 al 18 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lagomarsino, in liquidazione, con sede e stabilimento in Milano, comprese le unità organiche dell'azienda esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale, è prolungata fino al 13 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3496)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1979.

Determinazione dell'aumento dei contributi iniziali di impianto e dei canoni di noleggio e di manutenzione a favore delle società Sirm e Telemar.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la convenzione stipulata con la società Sirm per l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili, approvata con decreto ministeriale 1° ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1947, registro n. 20, foglio n. 339 e modificata con decreto ministeriale 24 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1955, registro n. 21, foglio n. 230 e con decreto ministeriale 8 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1968, registro n. 13, foglio n. 90;

Vista la convenzione stipulata con la società Telemar per l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili, approvata con decreto ministeriale 15 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1965, registro n. 24, foglio n. 266, modificata con decreto ministeriale 8 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1968, registro n. 13, foglio n. 89;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1954, registro n. 4, foglio n. 315, che determinò i contratti di tipo « *A* », « *A1* », « *B* » e « *C* », disciplinanti i rapporti fra dette società concessionarie e gli armatori;

Visti i decreti ministeriali 16 aprile 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 14 giugno 1956, 14 settembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 311 dell'11 dicembre 1956 e 10 dicembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 16 dicembre 1969, che fissarono le modalità per la revisione dei contributi iniziali d'impianto e dei canoni di noleggio e di manutenzione dovuti dagli armatori alle concessionarie in corrispettivo dell'impianto e dell'esercizio delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 21 gennaio 1978, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 1977, fu approvato l'aumento del 21,89% dei contributi e dei canoni suddetti in vigore dal 1° gennaio 1976;

Viste le lettere delle società Sirm e Telemar, in data 24 novembre 1977, con le quali è stata richiesta la revisione dei contributi iniziali di impianto e dei canoni di noleggio e di manutenzione con riferimento al 31 dicembre 1977 e da avere effetto dal 1° gennaio 1978;

Preso atto che la commissione prevista dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 14 gennaio 1954, e successive modificazioni, nella riunione del 22 dicembre 1978 ha espresso parere favorevole all'aumento dei contributi e dei canoni in parola nella misura del 19,24% con decorrenza dal 1° gennaio 1978;

Decreta:

Articolo unico

Con decorrenza dal 1° gennaio 1978 i contributi iniziali di impianto ed i canoni di noleggio e manutenzione in vigore dal 1° gennaio 1977, dovuti dagli armatori alle società concessionarie per l'impianto e per l'esercizio delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili, sono aumentati del 19,24% (diciannove e ventiquattro per cento).

La nuova misura dei contributi e dei canoni stessi è quella risultante dalle unite tabelle « *A-B* » e « *A1-C* », le quali formano parte integrante del presente decreto.

Roma, addì 3 aprile 1979

Il Ministro: COLOMBO

TABELLA *A - B*

CONTRIBUTO INIZIALE DI PRIMO IMPIANTO E CANONE ANNUO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DA APPLICARE PER I SINGOLI APPARATI INSTALLATI SIA SU NAVI DA PASSEGGERI (CONTRATTO TIPO « A ») SIA SU NAVI DA CARICO (CONTRATTO TIPO « B ») IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1978.

Classe	Apparati	Contributo iniziale di primo impianto	Canone annuo di noleggio e manutenzione
A	Trasmettitori RT per onde medie di potenza antenna compresa fra 75 e 150 W completi di macchinario di alimentazione	1.249.214	2.275.663
B	Trasmettitori RT per onde medie di potenza antenna compresa fra 150 e 300 W completi di macchinario di alimentazione	2.323.406	4.272.839
C	Trasmettitori RT per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W completi di macchinario di alimentazione	2.578.038	4.678.658
D	Trasmettitori RT per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W senza macchinario di alimentazione	1.734.599	3.333.934
E	Trasmettitori RT di emergenza completi di alimentazione	771.796	1.456.098
F	Ricevitori RT per onde medie	708.151	1.448.147
G	Ricevitori RT per onde corte	747.947	1.519.741
H	Ricevitori RT di emergenza	222.784	453.519
I	Radiogoniometri	1.456.098	2.482.542
L	Apparati di autoallarme	859.339	1.623.206
M	Manipolatori automatici	103.420	167.066
N	Ricetrasmettitori portatili per lance di salvataggio	L'apparato viene ceduto solo per vendita. Il canone di sola manutenzione è indicato nella tabella « A1 » - « C ».	
O	Ricetrasmettitori di tipo fisso per motoscafi di salvataggio	L'apparato viene ceduto solo per vendita. Il canone di sola manutenzione è indicato nella tabella « A1 » - « C ».	

TABELLA *A1 - C*

CANONE ANNUO DI MANUTENZIONE DA APPLICARE PER I SINGOLI APPARATI INSTALLATI SIA SU NAVI DA PASSEGGERI (CONTRATTO TIPO « A1 ») SIA SU NAVI DA CARICO (CONTRATTO TIPO « C ») IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1978.

Classe	Apparati	Canone annuo di manutenzione
A	Trasmettitori RT per onde medie di potenza antenna compresa fra 75 e 150 W completi di macchinario di alimentazione	421.696
B	Trasmettitori RT per onde medie di potenza antenna compresa fra 150 e 300 W completi di macchinario di alimentazione	827.514
C	Trasmettitori RT per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W completi di macchinario di alimentazione	859.339
D	Trasmettitori RT per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W senza macchinario di alimentazione	755.897
E	Trasmettitori RT di emergenza completi di alimentazione	175.034
F	Ricevitori RT per onde medie . .	397.845
G	Ricevitori RT per onde corte . .	405.775
H	Ricevitori RT di emergenza	111.395
I	Radiogoniometri	310.305
L	Apparati di autoallarme . .	342.127
M	Manipolatori automatici . . .	15.899
N	Ricetrasmettitori portatili per lance di salvataggio	143.212
O	Ricetrasmettitori di tipo fisso per motoscafi di salvataggio	206.865

(3474)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dagli stabilimenti di Cornaredo e Milano - via Corsica - nonché dalla sede amministrativa, tecnica e commerciale di Milano della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 2 marzo 1978, 8 agosto 1978, 23 novembre 1978 e 3 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 31 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dagli stabilimenti di Cornaredo (Milano) e di Milano - via Corsica - nonché dalla sede amministrativa, tecnica e commerciale di Milano della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata fino al 30 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3497)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avviso di rettifica

Nel provvedimento CIP n. 5/1979 concernente revisione dei prezzi delle specialità medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 15 marzo 1979, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

a pag. 2418 dove è scritto:

	Numero di registrazione	Prezzo
Arfonad - Roche 3 fl pv 250 mg + 3 f solv.	10224	
Arovit - Roche gtt fl 7,5 ml	4980/A	
Ephynal - Roche 20 cpr 50 mg	53/A1	L. 830
Ephynal - Roche 20 conf 100 mg	53/R	
Lexotan - Roche - Roche « Plus » 30 cps 12 mg	22905/D1	
Lexotan - Roche - Roche Iniett. 6 f + 6 f	22905/E	

leggasi:

	Numero di registrazione	Prezzo
Arfonar - Roche 3 fl pv 250 mg + 3 f solv.	10244	
Arovit - Roche gtt fl 7,5 ml	4880/A	
Ephynal - Roche 20 cpr 50 mg	53/A1	L. 880
Ephynal - Roche 20 conf. 100 mg	53/B	
Lexotan - Roche - Roche « Plus » 30 cps 12 mg	22905/A3	
Lexotan - Roche - Roche Iniett. 6 f + 6 f	22905/C	

(3604)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione che istituisce un libretto di famiglia internazionale, adottata a Parigi il 12 settembre 1974 e rettifica alla traduzione non ufficiale della convenzione stessa.

Il 30 gennaio 1979, in base ad autorizzazione disposta con legge n. 487 dell'8 luglio 1977, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 6 agosto 1977, ha avuto luogo, presso il Consiglio federale svizzero, la notifica dell'avvenuto adempimento, da parte del Governo italiano, delle procedure richieste per rendere esecutiva la convenzione che istituisce un libretto di famiglia internazionale adottata a Parigi il 12 settembre 1974.

Detta notifica è stata accompagnata dalle seguenti dichiarazioni:

«Il Governo italiano conferma la riserva di cui all'art. 17, lettera *a*), formulata al momento della firma;

intende avvalersi della riserva di cui all'art. 17, lettera *e*);

intende ritirare la riserva di cui all'art. 17, lettera *d*), formulata al momento della firma».

La convenzione è entrata in vigore per l'Italia, ai sensi dell'art. 19, il 1° marzo 1979.

Nella traduzione «non ufficiale» in lingua italiana della convenzione suddetta, all'art. 15 (pag. 122, rigo 2), dove è scritto: «*profughi*», leggasi: «*rifugiati*».

(3225)

Entrata in vigore dell'accordo di cooperazione economica, scientifica e tecnica tra la Repubblica italiana e la Giamahiria araba libica popolare socialista, firmato a Roma il 19 gennaio 1979.

Il 19 gennaio 1979 è stato firmato a Roma l'accordo di cooperazione economica, scientifica e tecnica tra la Repubblica italiana e la Giamahiria araba libica popolare socialista.

In conformità dell'art. 14, l'accordo, il cui testo viene riprodotto di seguito al presente comunicato, è entrato in vigore il 19 gennaio 1979.

ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONOMICA, SCIENTIFICA E TECNICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA GIAMAHIRIA ARABA LIBICA POPOLARE SOCIALISTA.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
e
LA GIAMAHIRIA ARABA LIBICA POPOLARE SOCIALISTA

Nell'intento di sviluppare le relazioni di amicizia e di incrementare la cooperazione economica, scientifica e tecnica tra i due Paesi sulla base del mutuo rispetto e del reciproco interesse, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Le due parti si impegnano a sviluppare, con tutti i mezzi possibili, la cooperazione economica, scientifica e tecnica tra i due Paesi e in particolare:

1) ad incoraggiare enti, imprese e società qualificate dei due Paesi a cooperare ed a partecipare all'elaborazione e alla esecuzione di progetti;

2) a concedere agli enti, imprese e società di cui sopra tutte le facilitazioni possibili;

3) a svolgere tutti i possibili passi necessari al fine di assicurare la corretta esecuzione dei progetti concordati tra gli enti, imprese e società di cui sopra.

Articolo 2.

Il Governo italiano si impegna a compiere tutti gli sforzi possibili per accelerare il trasferimento e l'apporto di tecnologia avanzata nella Giamahiria araba libica popolare socialista elevando il livello di capacità tecnica libica in vari settori con tutti i mezzi disponibili, ed in particolare nei modi seguenti:

1) con lo scambio di informazioni su progetti scientifici e tecnici;

2) con lo scambio di tecnici, esperti, consulenti, professori e studenti universitari e con incontri scientifici;

3) offrendo la possibilità ai cittadini della Giamahiria araba libica popolare socialista di studiare e di addestrarsi in università, istituti tecnico scientifici ed industrie in Italia;

4) facilitando ed incoraggiando la messa a disposizione della parte libica di esperti e tecnici italiani, sia per consulenze tecniche che per lavori presso enti libici.

Articolo 3.

Le due Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo della ricerca scientifica mediante:

la collaborazione tra i centri di ricerca scientifica dei due Paesi e la possibilità di costituire centri di studio e di ricerca comuni;

lo scambio dei risultati di ricerche e studi scientifici e lo svolgimento di studi e ricerche scientifiche in comune.

Articolo 4.

Le due Parti compiranno tutti gli sforzi possibili volti allo sviluppo degli scambi di beni e servizi. In questo quadro, e nel rispetto dell'art. 12 del presente accordo:

1) La Giamahiria araba libica popolare socialista si adopererà per facilitare le forniture di quantitativi aggiuntivi di petrolio greggio libico alle società ed imprese italiane. Il Governo italiano si adopererà per favorire la commercializzazione e lo acquisto di prodotti petroliferi, petrolchimici e prodotti del gas dalla Giamahiria araba libica popolare socialista in quantità compatibili con i programmi delle due Parti e alle condizioni concordate tra le società, le imprese e gli enti interessati nei due Paesi, con l'approvazione delle autorità ufficiali della Giamahiria araba libica popolare socialista e del Governo italiano, nell'ambito dei lavori della commissione mista prevista dal presente accordo, e nel quadro della più ampia collaborazione ed integrazione industriale delle imprese.

2) Il Governo italiano si adopererà affinchè gli enti, le imprese e le società italiane esportino impianti, materiali da messa in opera e parti di ricambio alla Giamahiria a prezzi internazionalmente competitivi e si adoperino per lo smercio dei prodotti di tali impianti destinati all'esportazione e per la partecipazione alla loro gestione e funzionamento, fornendo le necessarie esperienze tecniche ed attuando programmi di addestramento nei due Paesi.

3) Le due Parti si adopereranno affinchè le esportazioni e le importazioni dei beni e dei servizi tra di loro abbiano luogo a prezzi internazionalmente competitivi, ed incoraggeranno le iniziative comuni tra enti, imprese e società dei due Paesi per la commercializzazione e la cooperazione nei Paesi terzi.

Articolo 5.

Le due Parti predisporranno — tramite gli organismi competenti nei due Paesi — programmi comuni d'investimento, studi di fattibilità, elaborazione ed esecuzione di progetti nonchè la costituzione di società miste per la progettazione, l'esecuzione e la supervisione di progetti nei due Paesi e in terzi Paesi, particolarmente nei seguenti settori:

1) petrolio e petrolchimica;

2) industria nei suoi vari settori;

3) sviluppo e bonifica agricola;

4) strade e costruzioni (infrastrutture);

5) impianti elettrici;

6) sfruttamento delle risorse marine.

Articolo 6.

Le due Parti agevoleranno la circolazione delle merci nei rispettivi territori e il transito delle merci provenienti da o dirette verso terzi Paesi nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti in vigore nei due Paesi.

Articolo 7.

I pagamenti derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente accordo, saranno effettuati in valuta convertibile in conformità alle leggi ed ai regolamenti valutari in vigore in ciascuno dei due Paesi.

Articolo 8.

Le due Parti, coscienti dell'importanza che riveste lo sviluppo delle loro relazioni nel settore dei trasporti marittimi, si impegnano a stipulare al più presto un accordo al riguardo.

Articolo 9.

Le due Parti concordano di sviluppare la cooperazione turistica anche mediante la partecipazione alle esposizioni, la preparazione di programmi di sviluppo turistico e la formazione professionale, e la predisposizione ed esecuzione di progetti specifici nel settore. Provvederanno, inoltre, allo scambio di esperienze e di ricerche sui mercati, e di dati e studi nello ambito turistico.

Articolo 10.

A) Le due Parti costituiranno una commissione mista a livello ministeriale, con il compito di seguire gli accordi ed i programmi di cooperazione concordati tra i due Paesi e di proporre i mezzi atti a rafforzare e sviluppare la cooperazione libico-italiana.

B) Quando necessario, la commissione predisporrà i programmi di lavoro nei vari settori, conformemente agli articoli 2), 3) e 4) del presente accordo, secondo le necessità dello sviluppo della cooperazione tra i due Paesi.

La commissione potrà proporre anche i mezzi atti a rafforzare la cooperazione libico-italiana ed a rimuovere gli ostacoli che potrebbero intralciare tale cooperazione.

C) La commissione mista si riunirà periodicamente, due volte l'anno, e quando necessario, a richiesta di una delle Parti ed alternativamente nelle due capitali.

Articolo 11.

I contratti stipulati ed in vigore nel quadro del presente accordo, non cesseranno di validità dopo la scadenza dell'accordo stesso.

Articolo 12.

Il presente accordo non pregiudica gli obblighi delle due Parti derivanti dalla loro appartenenza ad organizzazioni internazionali di integrazione economica.

Articolo 13.

Il presente accordo sarà valido per un periodo di cinque anni dalla sua entrata in vigore e si rinnoverà automaticamente per uguali periodi salvo che, tre mesi prima della sua scadenza, una Parte non notifichi per iscritto all'altra Parte il desiderio di modificarlo o porvi fine.

Articolo 14.

Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma.

FATTO a Roma il 19 gennaio 1979, in due originali, ognuno in lingua araba ed italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per la Giamahiria araba libica popolare socialista

Il segretario degli esteri

Ali Abdussalam EL-TREKI

Per il Governo della Repubblica Italiana

Il Ministro degli affari esteri

Arnaldo FORLANI

(2973)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

A 407 del 9 marzo 1979 relativa ai conti autorizzati « Spedizionieri, transitari, provveditori marittimi e bunkeratori ».

(3033)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di psicologia sociale e di storia contemporanea presso la facoltà di scienze politiche dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano sono vacanti le seguenti cattedre:

1) psicologia sociale;

2) storia contemporanea,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3431)

Vacanza della cattedra di restauro dei monumenti presso la facoltà di architettura dell'Università di Palermo

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di architettura dell'Università di Palermo è vacante la cattedra di restauro dei monumenti, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3432)

Vacanza della cattedra di tecnica e legislazione farmaceutica presso la facoltà di farmacia dell'Università di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di farmacia dell'Università di Palermo è vacante la cattedra di tecnica e legislazione farmaceutica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3433)

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 6 febbraio 1979, n. 122/Div. I, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dall'azienda autonoma del turismo di Firenze, consistente nella somma di L. 2.000.000, da utilizzare per l'attività del « Corso di perfezionamento in economia del turismo » presso la facoltà di economia e commercio per l'anno accademico 1977-78.

(3275)

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 6 febbraio 1979, n. 121/Div. I, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 2.000.000, disposta dalla regione Toscana, da utilizzare per l'organizzazione della « Giornata del Platano », svoltasi a Forte dei Marmi l'11 settembre 1978 a cura dell'istituto di patologia e zoologia forestale e agraria della facoltà di agraria dell'Università di Firenze.

(3276)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 71

Corso dei cambi del 10 aprile 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	841,70	841,70	841,70	841,70	841,75	841,50	841,80	841,70	841,70	841,70
Dollaro canadese	732,65	732,65	732,50	732,65	733,16	732,65	732,80	732,65	732,65	732,65
Marco germanico	444,40	444,40	444,50	444,40	443,60	444,40	444,43	444,40	444,40	444,40
Fiorino olandese	411,50	411,50	411,25	411,50	411,40	411,50	411,33	411,50	411,50	411,50
Franco belga	28,035	28,035	28,05	28,035	27,98	28,03	28,04	28,035	28,035	28,03
Franco francese	193,59	193,59	193,30	193,59	193,20	193,59	193,61	193,59	193,59	193,60
Lira sterlina	1769,15	1769,15	1770,50	1769,15	1765,75	1769,15	1768,60	1769,15	1769,15	1769,15
Lira irlandese	1701,50	1701,50	1701 —	1701,50	1744,75	—	1750 —	1701,50	1701,50	—
Corona danese	159,75	159,75	159,65	159,75	159,32	159,65	159,73	159,75	159,75	159,75
Corona norvegese	164,04	164,04	163,90	164,04	163,25	164,04	164 —	164,04	164,04	164,05
Corona svedese	192,02	192,02	192 —	192,02	192,18	192,02	191,87	192,02	192,02	192,02
Franco svizzero	489,30	489,30	489,55	489,30	488,75	489,30	489,45	489,30	489,30	489,30
Scellino austriaco	60,50	60,50	60,55	60,50	60,53	60,50	60,46	60,50	60,50	60,50
Escudo portoghese	17,40	17,40	17,30	17,40	17,30	17,40	17,30	17,40	17,40	17,40
Peseta spagnola	12,29	12,29	12,28	12,29	12,27	12,29	12,29	12,29	12,29	12,30
Yen giapponese	3,961	3,961	3,96	3,961	3,95	3,97	3,955	3,961	3,961	3,95

Media dei titoli del 10 aprile 1979

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	66,90
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	89,025
» 5,50 % » » 1968-83	86,525
» 5,50 % » » 1969-84	81,85
» 6 % » » 1970-85	81,625
» 6 % » » 1971-86	78,40
» 6 % » » 1972-87	77,025
» 9 % » » 1975-90	84,65
» 9 % » » 1976-91	84,15
» 10 % » » 1977-92	88,20
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,50
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,75
» » » » 1- 1-1978/80	100,80
» » » » 1- 3-1978/80	100,80
» » » » 1- 6-1978/80	100,725
» » » » 1- 8-1978/80	100,725
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	98,90
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	96,125
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	98,175
» » » 10 % 1- 1-1981	97,25
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	84,825
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,25
» » » 12 % 1- 4-1982	99,025
» » » 12 % 1-10-1983	97,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 aprile 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	841,75
Dollaro canadese	732,725
Marco germanico	444,415
Fiorino olandese	411,415
Franco belga	28,037
Franco francese	193,60
Lira sterlina	1768,875
Lira irlandese	1701 —
Corona danese	159,74
Corona norvegese	164,02
Corona svedese	191,945
Franco svizzero	489,375
Scellino austriaco	60,48
Escudo portoghese	17,35
Peseta spagnola	12,29
Yen giapponese	3,958

Settima estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1972/1982, di cui al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 589 e decreto ministeriale 30 novembre 1971.

Si rende noto che il giorno 30 aprile 1979, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle cinquantasei serie non ancora ammortizzate, degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1972/1982, emessi per agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno, in base al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 589 ed al decreto ministeriale 30 novembre 1971.

Il successivo giorno 2 maggio, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla settima estrazione di quattordici serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno estratte sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1979.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3605)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società Cooperative unificate di consumo vimercatesi - Società cooperativa a r.l., in Vimercate.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1979, l'avv. Piergiuseppe Bentivoglio Ravasio è stato nominato commissario liquidatore della società Cooperative unificate di consumo vimercatesi - Società cooperativa a r.l., in Vimercate (Milano), già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 25 marzo 1970, in sostituzione del dott. Nori.

(3225)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Conferimento di ricompensa « Al merito della sanità pubblica »

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1048;

Visto l'art. 2 del regio decreto 25 novembre 1929, n. 2193;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1952, n. 637;

Udita la commissione centrale permanente per il conferimento delle ricompense al merito della sanità pubblica;

Sulla proposta del Ministro della sanità;

Decreta:

E' conferita la medaglia d'oro « Al merito della sanità pubblica » al prof. dott. Dionigi Mura, direttore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna.

Il Ministro della sanità proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1979

PERTINI

ANSELMI

(3228)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Fornovo Taro

Con deliberazione della giunta regionale 25 gennaio 1979, n. 209 (controllata senza rilievi della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 1471/1460 nella seduta del 7 marzo 1979) è stata approvata la variante parziale al vigente piano regolatore generale del comune di Fornovo Taro (Parma) adottata con deliberazione del consiglio comunale 9 dicembre 1977, n. 96.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(3006)

Variante al piano regolatore generale del comune di Mirandola

Con deliberazione della giunta regionale 23 dicembre 1978, n. 4600 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 1363/1472, nella seduta del 7 marzo 1979) è stata approvata la variante parziale al vigente piano regolatore generale del comune di Mirandola (Modena) adottata con deliberazioni del consiglio comunale 30 aprile 1975, n. 255 e 20 ottobre 1976, n. 464.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(3007)

Variante al piano regolatore generale del comune di Forlimpopoli

Con deliberazione della giunta regionale 23 dicembre 1978, n. 4601 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 1364/1473 nella seduta del 7 marzo 1979) è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Forlimpopoli (Forlì) adottata con deliberazione del consiglio comunale 30 marzo 1978, n. 30.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(3008)

Variante al piano regolatore generale del comune di S. Martino in Rio

Con deliberazione della giunta regionale 23 dicembre 1978, n. 4604 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 1365/1435 nella seduta del 7 marzo 1979) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di S. Martino in Rio (Reggio Emilia) adottata con deliberazione del consiglio comunale 27 febbraio 1978, n. 31.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(3009)

Variante al piano regolatore generale del comune di Faenza

Con deliberazione della giunta regionale 23 dicembre 1978, n. 4608 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 1366/1436 nella seduta del 7 marzo 1979) è stata approvata la variante parziale al vigente piano regolatore generale del comune di Faenza (Ravenna) adottata con deliberazione del consiglio comunale 28 luglio 1977, n. 7336/364.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(3010)

Varianti al piano regolatore generale del comune di Ponte dell'Olio

Con deliberazione della giunta regionale 25 gennaio 1979, n. 211 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 1473/1462 nella seduta del 7 marzo 1979) è stata adottata la variante parziale al vigente piano regolatore generale del comune di Ponte dell'Olio (Piacenza) adottata con deliberazione del consiglio comunale 27 giugno 1977, n. 116.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(3011)

Con deliberazione della giunta regionale 25 gennaio 1979, n. 210 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 1472/1461 nella seduta del 7 marzo 1979) è stata approvata la variante parziale al vigente piano regolatore generale del comune di Ponte dell'Olio (Piacenza) adottata con deliberazione del consiglio comunale 23 giugno 1976, n. 130.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(3012)

Variante al piano regolatore generale del comune di Fabbrico

Con deliberazione della giunta regionale 4 dicembre 1978, n. 4387 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 1360/1377 nella seduta del 7 marzo 1979) è stata approvata la variante parziale al vigente piano regolatore generale del comune di Fabbrico (Reggio Emilia) adottata con deliberazione del consiglio comunale 13 marzo 1978, n. 17.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(3013)

Variante al piano regolatore generale del comune di Carpi

Con deliberazione della giunta regionale 4 dicembre 1978, n. 4376 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 1358/1416 nella seduta del 7 marzo 1979) è stata approvata la variante parziale al vigente piano regolatore generale del comune di Carpi (Modena) adottata con deliberazione del consiglio comunale 28 ottobre 1976, n. 390.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(3014)

Approvazione del piano delle aree da destinare agli insediamenti produttivi del comune di Carpi

Con deliberazione della giunta regionale 18 dicembre 1978, n. 4591 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 1361/1376 nella seduta del 7 marzo 1979) è stato approvato il piano delle aree da destinare agli insediamenti produttivi del comune di Carpi (Modena) adottato con deliberazione del consiglio comunale 27 aprile 1977, n. 173.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167 e dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

(3015)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli e per esami, a diciannove posti di medico in prova nel ruolo del personale sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 1141 e legge 30 gennaio 1951, n. 62;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1974, con il quale, sentito il parere nel Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sono stati stabiliti i programmi di esame per l'accesso alle varie carriere dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903, concernente la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito nella legge 10 giugno 1978, n. 271, con il quale sono stati emanati provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 888, che ha elevato ad anni 35 il limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Ritenuto che sono state accantonate le aliquote riservate, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, con riferimento ai posti disponibili alle date del 31 dicembre 1977 e 31 dicembre 1978;

Considerato che sono stati accantonati tre posti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, contenente norme di applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativa al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle università nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Considerato che, alla data del 31 dicembre 1978, risultano complessivamento disponibili diciannove posti di medico in prova (parametro 218) nel ruolo del personale sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a diciannove posti di medico in prova (parametro 218) nel ruolo del personale sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;

b) essere in possesso del relativo certificato di abilitazione all'esercizio professionale;

c) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 35°, salvo i casi di elevazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

d) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) avere il godimento dei diritti politici;

f) avere sempre tenuto buona condotta;

g) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio e di statura non inferiore a mt. 1,60;

h) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

i) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di uno di essi è disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigersi su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) il proprio cognome e nome; le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito;

2) il luogo e la data di nascita; i candidati che abbiano superato il 35° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno specificare il titolo che dà loro diritto alla elevazione del predetto limite massimo di età;

3) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'università presso la quale è stato conseguito e della relativa data e di essere abilitati all'esercizio professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari. (Tale dichiarazione è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile);

7) di avere statura non inferiore a mt. 1,60;

8) le eventuali condanne penali riportate;

9) la propria residenza, il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati dovranno, altresì, dichiarare di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando e di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

La firma dell'aspirante, apposta alla domanda, dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare gli eventuali titoli posseduti atti a dimostrare la competenza professionale da loro acquisita con studi speciali o con servizi prestati presso ospedali psichiatrici civili e giudiziari o presso cliniche delle malattie nervose e mentali.

Gli aspiranti debbono, altresì, produrre unitamente alla domanda, il certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato, su carta bollata, dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito, nonchè tutti i titoli scolastici e dottrinari di cui sono in possesso e che possono formare oggetto di valutazione ai sensi del successivo art. 4.

Art. 4.

Il concorso si svolgerà mediante esame con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle relative norme di esecuzione, nonchè del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

L'esame consisterà in due prove scritte ed in un colloquio e sarà diretto ad accertare il possesso di una adeguata cultura tecnico-sanitaria di base ed a valutare la maturità di pensiero e la capacità di giudizio del candidato.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma, presso il centro studi penitenziari, via del Gonfalone n. 29, alle ore 8 dei giorni 6 e 7 giugno 1979.

Esse avranno per oggetto:

1) clinica delle malattie mentali;

2) elementi di antropologia criminale e di igiene mentale.

Il colloquio avrà per oggetto le stesse materie delle prove scritte ed inoltre:

a) medicina sociale;

b) esame clinico pratico di un soggetto.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà fatta la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il colloquio.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punteggio riportato nel colloquio.

Per i titoli sono stabiliti due coefficienti di valutazione: il primo in base al servizio effettivamente prestato dagli aspiranti presso ospedali psichiatrici civili o giudiziari o presso cliniche delle malattie nervose e mentali, il secondo in base ai titoli scolastici e dottrinari esibiti.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 27 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, sono disponibili per il primo coefficiente tre punti e per il secondo due punti.

La valutazione dei titoli deve precedere le prove di esame.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale, i candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

Art. 5.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie di cittadini.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, nonchè quelli che abbiano dichiarato di avere titolo alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi del precedente art. 3, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero vacanti.

Art. 6.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

I vincitori devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza di venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi devono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia e certificato di abilitazione all'asercizio professionale o copia autentica di essi rilasciata dal notaio su carta bollata.

Qualora il diploma ed il certificato sopra indicati non siano stati ancora rilasciati, l'interessato potrà presentare, in loro vece — in originale o in copia autentica — i certificati, in bollo, contenenti la dichiarazione che trattasi di quelli sostitutivi a tutti gli effetti dei titoli originali, sino a quando questi ultimi non potranno essere rilasciati.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, l'aspirante deve presentare il duplicato rilasciato, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure il certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'impiegato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il limite massimo stabilito.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se l'impiegato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero dal comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il predetto è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, l'impiegato nato all'estero dovrà produrre un certificato della competente autorità consolare;

3) il certificato di cittadinanza italiana, rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, con l'annotazione che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) il certificato di godimento dei diritti politici rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali l'impiegato è iscritto, con l'annotazione che il medesimo godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato, su carta bollata, dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli;

6) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che l'interessato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre, che ha statura non inferiore a m 1,60 e che è stato sottoposto, presso un istituto o un laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il medesimo è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato. Per gli invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per il servizio o invalidi civili o del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'impiegato e contenere, ai sensi, rispettivamente, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta trascrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro né alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni per l'impiego in cui è stato assunto.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli interessati; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi a visita decadrà dal diritto alla nomina in prova;

7) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici;

8) uno dei seguenti documenti militari:

a) per coloro che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare competente, su carta bollata;

b) per coloro che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente, su carta bollata, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal consiglio di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (per quelli assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata e vistato dal comandante, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (per quelli assegnati alla lista di leva marittima);

d) per coloro che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se l'interessato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, su carta bollata, se il medesimo è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui al n. 8) del presente articolo, non dovranno essere presentati dai candidati di sesso femminile.

Art. 8.

Gli impiegati che provengono da amministrazioni statali, come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata:

1) copia dello stato di servizio, su carta bollata, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio e certificato di abilitazione all'esercizio professionale, di cui al precedente art. 7, n. 1);

3) certificato medico, di cui al precedente art. 7, n. 6);

4) dichiarazione, di cui al precedente art. 7, n. 7).

Coloro che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata:

1) titolo di studio e certificato di abilitazione all'esercizio professionale, di cui al precedente art. 7, n. 1);

2) estratto dell'atto di nascita, di cui al precedente art. 7, n. 2);

3) certificato generale del casellario giudiziale, di cui al precedente art. 7, n. 5);

4) certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio e la idoneità fisica a ricoprire il posto in cui sono assunti;

5) dichiarazione, di cui al precedente art. 7, n. 7).

Gli impiegati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B)* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero di grazia e giustizia o ad altra amministrazione.

Art. 9.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione, di cui ai precedenti articoli 7 ed 8, accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile è accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 10.

Gli idonei che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 7, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

Art. 11.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 7, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comporta la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 12.

Gli impiegati assunti in servizio con le modalità di cui all'art. 7, primo comma, sono nominati medici in prova (parametro 218), nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, secondo l'ordine della graduatoria, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti per la nomina, con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, della durata di sei mesi, gli impiegati che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno confermati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1979
Registro n. 11 *Giustizia, foglio n.* 18

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - ROMA

Dati da redigersi a macchina o in stampatello

. . . .
(cognome e nome) (1)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indicare se sposato o non) (numero dei figli)

Il sottoscritto, residente (oppure domiciliato) a . . . . (provincia . . .) in via . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, a diciannove posti di medico in prova (parametro 218) nel ruolo del personale sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3, n. 2), del bando, perché (2) . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguite presso l'Università degli studi di . . . . nell'anno . . . . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . oppure (3);

d) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (4) . . . .;

e) eventuali condanne penali riportate (5);

f) tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a . . . . . (città) . . . . . (provincia di . . . . .) c.a.p. . . . . . numero telefonico . . . . .;

Dichiara, altresì, che ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (oppure) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (6);

Ha preso visione ed è a conoscenza di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando e di essere disposto, in caso di nomina a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

Allega, alla presente, i seguenti titoli:

1) . . . .;
2) . . . .;
3) . . . .;

Data, ...

Firma (7)
. . . .

(1) Le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito.

(2) Indicare il titolo o i titoli previsti dall'art. 3 del bando di concorso che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età di anni 35.

(3) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle liste medesime, indicarne i motivi.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, preceduto dalla indicazione dell'amministrazione presso cui presta servizio e della qualifica rivestita dal candidato.

(3606)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Commissione esaminatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Pesaro e Urbino.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 23 gennaio 1979, n. 1581/78, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, per l'assegnazione di un posto di veterinario condotto;

Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della commissione esaminatrice;

Viste le designazioni dell'ordine provinciale dei veterinari e del comune interessato;

Visto il decreto in data 26 marzo 1979, n. 728, del medico provinciale di Pesaro e Urbino;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 2 del 30 gennaio 1973;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge regionale n. 7 del 29 gennaio 1979;

Decreta:

La commissione di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Janniello dott. Ugo, dirigente della regione Marche.

Componenti:

Di Domenico dott. Massimo, dirigente della regione Marche;

Sidoti dott. Aldo, veterinario provinciale di Ascoli Piceno;

Corsico prof. Giuseppe, docente di ruolo di anatomia patologica veterinaria;

Monti prof. Franco, docente di ruolo di clinica medica veterinaria;

Ambrosini dott. Giulio, veterinario condotto.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dott. Miriam Ricci, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Marche.

La commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Pesaro, per la valutazione dei titoli e per le prove di esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Pesaro, addì 26 marzo 1979

Il veterinario provinciale: TORNIMBENI

(3260)

OPERE PIE OSPITALIERE DI ALESSANDRIA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di malattie infettive

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Alessandria.

(1154/S)

OSPEDALE CIVILE « T. MASSELLI - MASCIA » DI S. SEVERO

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Severo (Foggia).

(1127/S)

OSPEDALE « SIMIANI » DI LOIANO

Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Loiano (Bologna).

(1152/S)

OSPEDALE « N. MELLI » DI S. PIETRO VERNOTICO

Concorso ad un posto di primario di medicina nucleare e terapia fisica radiante

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina nucleare e terapia fisica radiante.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Pietro Vernotico (Brindisi).

(1147/S)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI ANCONA

Concorso ad un posto di primario del servizio di neuroradiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di neuroradiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona.

(1151/S)

OSPEDALE DI CUASSO AL MONTE

Concorso ad un posto di assistente di recupero e rieducazione funzionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuasso al Monte (Varese).

(1128/S)

OSPEDALE DELLA VALLE D'AOSTA

Concorso ad un posto di assistente della sezione autonoma di malattie infettive

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione autonoma di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Aosta.

(1148/S)

OSPEDALI DI VIMERCATE E ORNAGO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto della divisione di ortopedia;
un posto di assistente del servizio di radiologia;
un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vimercate (Milano).

(1142/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vimercate (Milano).

(1143/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «M. MALPIGHI» DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di onocologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di oncologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bologna.

(1149/S)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI MODENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto della clinica ortopedica;
un posto di aiuto della clinica ostetrico-ginecologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Modena.

(1150/S)

OSPEDALE «VILLA MALTA» DI SARNO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sarno (Salerno).

(1146/S)

OSPEDALI DELLA BASSA VAL D'ELSA DI CASTELFRANCO DI SOTTO

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione presso l'ospedale «S. Pietro Igneo» di Fucecchio (Firenze) (*a tempo pieno*).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castelfranco di Sotto (Pisa).

(1129/S)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1978, n. 65.

Norme per la esecuzione di opere di consolidamento abitati. Trasferimenti abitati e pronti interventi in caso di calamità pubbliche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 13 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La regione Umbria, in attuazione dei principi stabiliti dall'art. 17 dello statuto, nel quadro di una politica di riassetto del territorio e di difesa del suolo, detta norme sul consolidamento e trasferimento di abitati colpiti o minacciati da movimenti franosi o dissesti idrogeologici e sul pronto intervento in caso di calamità pubbliche, assumendo a proprio carico le spese per i relativi interventi.

Titolo I

Capo I
Consolidamento abitati

Art. 2.

Gli interventi disciplinati nel presente capo sono disposti per assicurare normali condizioni di stabilità agli abitati colpiti o minacciati da movimenti franosi o dissesti idrogeologici.

Art. 3.

I comuni formulano proposte di consolidamento di abitati, previa consultazione dei consigli di circoscrizione interessati.

Le proposte sono trasmesse al presidente della giunta regionale corredate di un progetto di massima il quale comprende:

a) lo studio del fenomeno e del dissesto che interessa l'abitato e delle cause che lo hanno determinato, corredato di indagini geognostiche;

b) la delimitazione dell'area interessata comprensiva delle fasce di rispetto e l'indicazione delle prevedibili evoluzioni del fenomeno franoso;

c) l'indicazione delle tipologie, della consistenza e delle priorità degli interventi;

d) il preventivo di massima della spesa.

Le proposte devono essere inoltre corredate del parere della comunità montana nel cui territorio è situato l'abitato interessato al consolidamento.

Art. 4.

Il consiglio regionale delibera sulle proposte dei comuni, tenuto conto:

a) della produttività e dell'economicità degli interventi;

b) della esigenza di assicurare condizioni di sicurezza ed abitabilità atte a favorire la permanenza delle popolazioni negli abitati interessati;

c) della salvaguardia delle caratteristiche storico-urbanistiche degli abitati da consolidare.

Alle aree interessate dal consolidamento si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Gli interventi per il consolidamento sono a totale carico della Regione.

Art. 5.

Qualora si rendesse necessario apportare modifiche agli interventi di consolidamento già deliberati dal consiglio regionale si procede ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge.

Art. 6.

Il consiglio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno, sulla base degli abitati dichiarati da consolidare e tenuto conto della entità e urgenza del complesso delle spese e dei lavori previsti per i singoli abitati, delibera, su proposta della giunta regionale, gli interventi di consolidamento da ammettere a finanziamento nei limiti degli stanziamenti disposti in bilancio regionale.

Gli interventi sono realizzati dai comuni interessati per lotti organici, mediante progetti esecutivi predisposti ed approvati entro sei mesi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di esternazione della delibera consiliare di cui al comma precedente.

Il parere di cui all'art. 1 della legge regionale 9 maggio 1977, n. 20, è obbligatorio sui progetti esecutivi di cui al comma precedente.

L'approvazione del progetto esecutivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle relative opere.

Qualora sia necessario procedere all'acquisizione di aree per la realizzazione delle opere di consolidamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

Tutte le opere di consolidamento realizzate a norma del presente capo sono di proprietà dei comuni interessati i quali devono provvedere alla relativa manutenzione.

Art. 8.

L'assegnazione dei fondi ai singoli comuni nei limiti dello importo previsto nel piano di cui all'art. 6 è effettuato con decreto del presidente della giunta regionale; l'erogazione mediante successivi accreditamenti sulla base degli stati di avanzamento approvati dai comuni.

Le anticipazioni alle imprese appaltatrici previste dagli articoli 12, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche e integrazioni e 14 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, sono concesse secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministero del tesoro 25 novembre 1972.

L'autorizzazione a concedere le anticipazioni di cui al precedente comma è disposta per periodi determinati con decreto del presidente della Regione su conforme delibera della giunta regionale.

Capo II
Trasferimento abitati

Art. 9.

Gli interventi disciplinati nel presente capo sono disposti qualora non ricorrano le condizioni tecniche ed economiche per procedere al consolidamento.

Art. 10.

I comuni formulano proposte di trasferimento totale o parziale di abitati, previa consultazione dei consigli di circoscrizione interessati.

Le proposte sono trasmesse al presidente della giunta regionale corredate di un progetto di massima il quale comprende, oltre ai contenuti propri del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione:

a) lo studio del fenomeno franoso e del dissesto che interessa l'abitato, e delle cause che lo hanno determinato, corredato di indagini geognostiche;

b) la delimitazione dell'area delle zone da abbandonare, comprensiva di adeguate fasce di rispetto, e l'indicazione delle prevedibili evoluzioni del fenomeno franoso;

c) la indicazione della futura destinazione dell'area da abbandonare e delle eventuali opere e demolizioni da eseguire;

d) la delimitazione del territorio destinato ai nuovi insediamenti produttivi e abitativi, specificando gli indici planovolumetrici;

e) la specificazione delle infrastrutture generali e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

f) le fasi di attuazione secondo piani annuali indicanti le opere da effettuarsi nel corso dei singoli esercizi;

g) la indicazione nominativa, con elenchi separati, dei proprietari degli immobili da abbandonare a destinazione abitativa o produttiva nonchè dei capi famiglia abitanti nelle zone da abbandonare;

h) il preventivo di massima della spesa.

Le proposte devono essere inoltre corredate dal parere della comunità montana nel cui territorio sono situati gli abitati da abbandonare e le zone di trasferimento.

La deliberazione, unitamente al progetto di massima, costituisce anche proposta di variante allo strumento urbanistico vigente.

Al relativo procedimento si applicano le norme di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni.

L'adozione della proposta non è soggetta a preventiva autorizzazione e comporta per i privati il divieto assoluto di edificare nelle aree da abbandonare.

Art. 11.

Il consiglio regionale delibera sulle proposte dei comuni determinando gli abitati da abbandonare e le zone di trasferimento totale o parziale, tenuto conto in particolare:

a) della produttività e della economicità degli interventi;

b) dell'esigenza di assicurare accettabili condizioni di abitabilità atte a favorire la permanenza delle popolazioni nei comuni interessati.

La delibera del consiglio regionale costituisce anche approvazione della variante allo strumento urbanistico vigente.

Art. 12.

Sono a totale carico della Regione, nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio, le spese relative alla:

1) acquisizione delle aree necessarie alla esecuzione di tutte le opere pubbliche e private nelle zone di trasferimento;

2) esecuzione dei lavori di demolizione di edifici e manufatti nelle zone da abbandonare e delle opere necessarie per la sistemazione delle zone medesime;

3) esecuzione delle opere pubbliche previste nel progetto di massima.

Gli interventi sono realizzati dai comuni mediante progetti esecutivi predisposti ed approvati entro sei mesi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di esternazione della delibera consiliare.

L'approvazione del progetto esecutivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere.

Art. 13.

Qualora si rendesse necessario apportare modifiche al programma degli interventi necessari al trasferimento già deliberato dal consiglio regionale, si procede ai sensi degli articoli 11 e 12.

Art. 14.

Il consiglio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno, in base agli abitati dichiarati da trasferire, tenuto conto dell'urgenza del complesso delle opere e dei lavori previsti per realizzare il trasferimento, delibera, su proposta della giunta regionale, gli interventi di cui al presente capo da ammettere a finanziamento nei limiti degli stanziamenti disposti in bilancio regionale.

Art. 15.

Tutte le opere realizzate nelle zone di trasferimento a norma del presente capo sono di proprietà dei comuni interessati i quali debbono provvedere alla relativa manutenzione.

Le aree della zona da abbandonare comprensive di quelle di rispetto sono acquisite al patrimonio dei comuni mediante espropriazione ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni.

Capo III

Interventi finanziari regionali per la realizzazione di opere a favore di privati nelle zone di trasferimento

Art. 16.

Ai proprietari degli immobili interessati al trasferimento ed ai capi famiglia non proprietari abitanti nelle zone abbandonate, ricompresi negli elenchi di cui alla lettera *g*), dell'art. 10 sono concessi i seguenti benefici:

a) cessione gratuita del terreno necessario per la costruzione dell'immobile e per le relative pertinenze;

b) contributi in conto capitale pari al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

I benefici sono disposti per la realizzazione di costruzioni destinate ad abitazioni o ad attività produttive nelle zone di trasferimento, con le modalità e i limiti di cui ai successivi articoli.

Art. 17.

La concessione di contributi in conto capitale per la costruzione di abitazioni è effettuata sulla base della spesa necessaria per la costruzione di unità immobiliari sufficienti ai bisogni dei singoli nuclei familiari.

Le unità immobiliari di cui al precedente comma sono quelle composte di un numero di vani utili, oltre agli accessori, pari al numero dei componenti il nucleo familiare all'atto della domanda, con un minimo di due vani ed un massimo di quattro vani utili oltre gli accessori.

Per la ricognizione della qualità di componente il nucleo familiare, si osservano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, prescindendosi dall'eventuale periodo di convivenza e dalla situazione di dipendenza economica al capo famiglia.

Art. 18.

Le superfici massime nette consentite per la costruzione degli alloggi di cui al precedente articolo sono le seguenti:

1) per gli alloggi di 2 vani ed accessori mq. 65;

2) per gli alloggi di 3 vani ed accessori mq. 80;

3) per gli alloggi di 4 vani ed accessori mq. 95.

Sono esclusi dai limiti di cui sopra le superfici relative alla cantina, ai balconi, alle terrazze, ad un locale destinato a rimessa di autoveicoli della superficie massima di mq. 14, nonchè quelle relative all'eventuale vano scala, nei casi di costruzioni realizzate in condominio.

Per le caratteristiche costruttive generali delle opere e delle rifiniture si fa riferimento ai capitolati di appalto per gli interventi di edilizia sovvenzionata dell'Istituto autonomo case popolari della provincia.

Art. 19.

Il consiglio regionale, con proprio atto deliberativo, stabilisce annualmente il costo massimo per metro quadrato delle costruzioni, nonchè il limite massimo di spesa ammissibile a contributo delle singole unità tipo indicate nel precedente articolo.

La spesa ammissibile a contributo viene determinata sulla base del costo della costruzione risultante dal progetto approvato dai competenti organi e del relativo computo metrico e stima, nei limiti di cui al precedente comma.

La perizia deve essere vistata dal responsabile dell'ufficio tecnico del comune, con l'attestazione della sua conformità al progetto e con la determinazione della spesa ammissibile a contributo.

Art. 20.

Per la costruzione di locali adibiti ad attività produttive, la concessione dei contributi è effettuata in base alla consistenza ed al valore dell'immobile abbandonato o da abbandonare a favore dei soggetti proprietari ricompresi nell'elenco di cui alla lettera *g*) dell'art. 10.

La determinazione del valore deve risultare da apposita perizia, redatta applicando i prezzi unitari dei manufatti, periodicamente fissati dalla giunta regionale con riferimento all'epoca della esecuzione dei lavori.

La perizia di cui al precedente comma deve essere vistata dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale, con l'attestazione della sua corrispondenza all'effettiva consistenza dell'immobile e con la determinazione della spesa ammissibile a contributo.

Art. 21.

In relazione alle esigenze di assetto urbanistico territoriale della zona di trasferimento, il comune, in sede di approvazione del relativo piano, può prevedere che la realizzazione totale o parziale degli interventi venga effettuata mediante l'assegnazione di unità immobiliari per uso abitativo o produttivo ai sensi della vigente legislazione in materia di edilizia economica e popolare, in quanto applicabile.

Le assegnazioni sono riservate ai soggetti ricompresi negli elenchi di cui alla lettera *g*) dell'art. 10.

Gli interventi di cui sopra sono realizzati mediante convenzione tra i comuni e gli Istituti autonomi delle case popolari o loro consorzi. La convenzione è approvata dal consiglio regionale unitamente agli interventi di cui all'art. 14.

Art. 22.

I proprietari ed i capi famiglia che intendono usufruire dei benefici di cui al presente capo, dovranno produrre apposita istanza ai competenti comuni, entro sei mesi decorrenti dallo ultimo giorno di pubblicazione nell'albo pretorio comunale del progetto di massima di cui all'art. 10 della presente legge.

Nella domanda gli interessati devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso dei requisiti necessari alla concessione del beneficio.

Alla domanda devono essere allegati il titolo di proprietà dell'immobile da abbandonare e/o l'attestazione del comune, comprovante la composizione del nucleo familiare.

Coloro i quali sono stati ammessi ai benefici di cui al presente capo, entro sei mesi dalla relativa comunicazione devono produrre gli elaborati tecnici di cui ai precedenti articoli 19 e 20, corredati dalla necessaria documentazione.

Art. 23.

Agli alloggi ed ai locali adibiti ad attività produttive, costruiti con i benefici di cui agli articoli 17 e 20 è imposto il vincolo di inalienabilità per la durata di dieci anni.

Titolo II

Capo I

Interventi in caso di calamità pubbliche

Art. 24.

Gli interventi di cui al presente titolo consistono in lavori urgenti e inderogabili, dipendenti da calamità pubbliche, salva l'ipotesi di cui all'art. 88, punto 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Gli interventi predetti sono diretti a ripristinare adeguate condizioni di normalità venute a mancare a seguito di sconvolgimenti provocati da eventi calamitosi ed anche a sanare situazioni di pericolo incombente per la pubblica incolumità in relazione al prevedibile verificarsi degli eventi stessi.

Essi riguardano in particolare:

1) ripristino del transito sulle strade di competenza regionale;

2) ripristino di acquedotti e fognature appartenenti a comuni o loro consorzi ed interventi di somma urgenza diretti ad eliminare situazioni di pericolo per la salute pubblica;

3) ripristino della funzionalità delle opere idrauliche di competenza regionale indispensabili alla salvaguardia della pubblica incolumità;

4) ripristino improcrastinabile di altre opere pubbliche di interesse regionale, nonchè puntellamenti, demolizioni, sgomberi ed altri interventi provvisionali o definitivi a tutela della incolumità pubblica.

Art. 25.

La necessità di lavori di pronto intervento, rilevata dall'ente locale interessato, è segnalata con la massima tempestività alla Regione.

La Regione interviene direttamente ovvero autorizza l'ente locale a intervenire previa, in ogni caso, la redazione di apposito verbale di somma urgenza redatto dal tecnico incaricato.

L'autorizzazione è concessa anche telegraficamente dal presidente della giunta regionale.

I lavori sono affidati in via d'urgenza a trattativa privata a imprese ritenute idonee.

Entro il termine di dieci giorni dall'inizio dei lavori deve comunque essere predisposto il progetto dell'intervento da inviare alla Regione.

I lavori di cui al presente titolo sono a carico del bilancio regionale.

Alle espropriazioni occorrenti per l'attuazione di tutti gli interventi di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 26.

Con la legge di approvazione del bilancio annuale saranno stabiliti gli stanziamenti di cui al presente titolo nonchè i relativi mezzi di copertura.

Titolo III

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 27.

Qualora le opere debbano essere effettuate in zone sismiche riconosciute tali agli effetti di legge, devono essere osservate le disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e dei decreti del Ministero dei lavori pubblici in data 3 marzo 1975, relativi alla approvazione ed alla applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.

Art. 28.

Qualora gli enti interessati non procedano al compimento degli atti dovuti ai sensi della presente legge, la giunta regionale, previa diffida ed assegnazione di congruo termine, si sostituisce ad essi anche a mezzo di un commissario *ad acta*.

Art. 29.

Tutte le opere eseguite a norma della presente legge sono soggette a collaudo o a certificazione del direttore dei lavori sulla base della vigente legislazione in materia.

La nomina del collaudatore per le opere effettuate dai privati con contributo pubblico è di competenza dei comuni.

Art. 30.

Ai sensi dell'art. 9, lettera *g*), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la concessione edilizia è gratuita per tutte le opere ed i lavori necessari per gli interventi di cui alla presente legge.

Art. 31.

Alla esecuzione dei lavori relativi ad abitati già dichiarati da consolidare alla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono i comuni ai sensi degli articoli 6, 7 e 8.

Al trasferimento degli abitati già dichiarati da trasferire alla data di entrata in vigore della presente legge, si procede ai sensi degli articoli 14 e seguenti, in quanto applicabili.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 5 dicembre 1978

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 30 ottobre 1978 (atto n. 1022) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 4 dicembre 1978.

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1978, n. 66.

Modifica integrativa della legge regionale 3 giugno 1975, n. 39. Attribuzione ad alcune comunità montane delle funzioni dei consorzi per i beni culturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 13 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 3 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 39, sono aggiunti i seguenti comma:

Allorchè l'ambito territoriale di una delle predette aggregazioni comprensoriali coincida con una delle zone omogenee individuate con la legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, le funzioni di cui alla presente legge sono assunte dalla comunità montana purchè i comuni che ne fanno parte conferiscano all'ente i poteri necessari a norma dell'art. 6, ultimo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Ai comuni che provvedono ai sensi del precedente comma sono erogati i contributi di cui agli articoli 6 e 16, semprechè lo statuto della comunità montana venga adeguato agli scopi e ai principi di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge, in quanto applicabili.

Deve intendersi che la comunità montana si sostituisce ai consorzi a tutti gli effetti di cui alla presente legge, in quanto applicabili.

Deve intendersi che la comunità montana si sostituisce ai consorzi a tutti gli effetti di cui alla presente legge, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 5 dicembre 1978

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 30 ottobre 1978 (*atto n.* 1023) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 4 *dicembre* 1978.

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1978, n. **67**.

Interpretazione autentica della legge regionale 10 aprile 1978, n. 17.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 13 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il trattamento economico pensionabile goduto al momento del trasferimento da prendersi come base di calcolo per la determinazione degli scatti biennali fatti salvi dall'art. 1 della legge regionale n. 17 del 10 aprile 1978, è quello stesso che ha dato luogo, per ciascun dipendente, alla determinazione dello assegno *ad personam*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 7 dicembre 1978

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 6 novembre 1978 (*atto n.* 1045) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il 7 dicembre* 1978.

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1978, n. **68**.

Abrogazione della legge regionale 29 luglio 1977, n. 38.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 13 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 29 luglio 1977, n. 38, è abrogata.

Art. 2.

La somma di L. 375.250.000 viene trasferita dal cap. 3511 delle uscite del bilancio di previsione 1978 al cap. 4680.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 7 dicembre 1978

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 6 novembre 1978 (*atto n.* 1046) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il 7 dicembre* 1978.

(1406)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791040)